

PROVINCIA DI PIACENZA



STATUTO

Delibera n. 47 del 28.4.2003.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 - LA PROVINCIA

- 1.1. La Provincia è ente locale **autonomo(art.3 Dlgs.267/2000)** intermedio fra Comuni e Regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 1.2. La Provincia è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, le funzioni da essi attribuite o delegate.
- 1.3. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 1.4. La Provincia di Piacenza, con il presente Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione della minoranza, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincia, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 2 - TERRITORIO, SEDE, GONFALONE E STEMMA

- 2.1. La provincia di Piacenza comprende i comuni di: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castelsangiovanni, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Gropparello, Lugagnano, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottono, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano.
- 2.2. Il mutamento della circoscrizione provinciale è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. I Comuni esercitano tale iniziativa tenendo conto dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. **21 Dlgs.267/2000 c.3.**
- 2.3. La provincia di Piacenza, il cui capoluogo è ubicato all'estremo Nord del territorio, prevede, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione e per la migliore funzionalità dei servizi, cinque circondari nei quali suddividere il proprio territorio e precisamente:
 - 2.3.1. circondario centrale con sede in Piacenza;

- 2.3.2.circondario orientale con sede in Fiorenzuola;
 - 2.3.3.circondario occidentale con sede in Castelsangiovanni;
 - 2.3.4.circondario della Val Nure con sede in Bettola;
 - 2.3.5.circondario della Val Trebbia con sede in Bobbio.
- 2.4. I Comuni facenti parte dei circondari vengono individuati con apposito atto dal Consiglio provinciale nella seduta in cui è posta in trattazione l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dei circondari, nonché delle modalità di partecipazione dei cittadini. Tale atto dovrà essere adottato preliminarmente al suddetto regolamento secondo le modalità di cui all'art. **6, comma 4°**, **Dlgs.267/2000**.
- 2.5. La sede della Provincia è in Piacenza, Via Garibaldi, n. 50. Presso di essa si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta. Per esigenze particolari gli organi provinciali possono riunirsi anche in altra sede.
- 2.6. Lo stemma della Provincia è formato da uno scudo sannitico con dado d'argento in campo rosso sormontato da corona di Provincia d'oro gemmata e foderata internamente di rosso vellutato, nella quale sono intrecciati rami di quercia e di alloro con bacche dorate.
- 2.7. Il gonfalone della Provincia è costituito da un drappo di seta azzurra, merlato nell'estremità inferiore e recante nel mezzo lo stemma come sopra descritto, sormontato dalla dicitura in oro: Amministrazione Provinciale di Piacenza.
- 2.8. Il regolamento definisce le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 3.1. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia **e di pace** proclamati dalla Costituzione italiana. Tale azione è finalizzata al bene primario della persona e delle comunità locali.
- 3.2. La Provincia svolge quindi le sue funzioni avendo presenti, in relazione ai diversi settori di intervento, la necessità di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale e l'esigenza di contribuire allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale.
- 3.3. Assume, inoltre, quali principi ispiratori della propria azione:
- 3.3.1.la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività provinciale e in funzione di una sempre più alta qualità della vita, da garantirsi anche attraverso la valutazione d'impatto ambientale quando l'entità dell'intervento lo richieda, su proposta del Consiglio provinciale e comunque quando previsto dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale e regionale;
 - 3.3.2.il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale anche con il coinvolgimento delle aggregazioni del volontariato;
 - 3.3.3.l'affermazione di pari opportunità tra uomo e donna sostenendo programmi e politiche al fine di garantire l'effettiva uguaglianza nella vita economica e sociale, in applicazione della legge.
 - 3.3.4.la tutela della famiglia e della vita.
- 3.4. La Provincia valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
- 3.5. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali - ratificata dal Parlamento italiano il 30.12.89 - e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, la Provincia promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi.

3.6. La Provincia aderisce alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Titolo II

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 4 - FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- 4.1. La Provincia svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla rappresentanza, alla cura degli interessi, alla promozione e al coordinamento dello sviluppo della comunità provinciale che, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono ad essa attribuiti dalla legge.
- 4.2. La Provincia, quale soggetto di programmazione provinciale, provvede, in armonia con la programmazione regionale ed in accordo con le altre realtà territoriali, alla formazione del piano territoriale di coordinamento nonché allo svolgimento dei compiti di programmazione socio-economica territoriale ed ambientale, in un costante rapporto di collaborazione con i Comuni del territorio.
- 4.3. La Provincia predispone, inoltre, i piani di settore d'intesa con gli enti territoriali locali. Sono comunque fatte salve le necessarie riserve di competenza.
- 4.4. Soppresso

ARTICOLO 5 – COLLABORAZIONE CON LA REGIONE.

- 5.1. La Provincia, quale ente territoriale intermedio fra Comuni e Regione, assume la politica di programmazione coordinata con la Regione come metodo ordinatore della propria attività.
- 5.2. La Provincia attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- 5.3. La Provincia, d'intesa e coordinando l'attività dei Comuni, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ARTICOLO 6 – COLLABORAZIONE CON I COMUNI

- 6.1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli ambientale, sociale, culturale e sportivo.
- 6.2. Il vincolo collaborativo si attua attraverso le forme associative e di cooperazione e gli strumenti della convenzione, dei consorzi e degli accordi di programma.
- 6.3. D'intesa con i Comuni vengono attuate forme di collaborazione per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia.

ARTICOLO 7 - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

- 7.1. Il compito di programmazione della Provincia si sviluppa, in primo luogo, come elaborazione delle istanze comunali in un costante rapporto di collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità montane e **le Unioni dei Comuni**. In particolare la Provincia:
- 7.1.1. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione socio-economica, territoriale ed ambientale;
 - 7.1.2. concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
 - 7.1.3. formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni;
 - 7.1.4. garantisce, attraverso i propri programmi e progetti, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto dalla legge, anche ricercando la collaborazione di altre amministrazioni ed enti.
- 7.2. La Provincia, inoltre, predisponde ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
- 7.2.1. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - 7.2.2. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - 7.2.3. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - 7.2.4. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
- 7.3. La Provincia, ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, accerta la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
- 7.4. I piani territoriali di coordinamento della Provincia costituiscono strumenti cui gli enti e le amministrazioni pubbliche debbono conformarsi nell'esercizio delle rispettive competenze, tenendo anche conto dei programmi pluriennali della Provincia.

ARTICOLO 8 - IL GOVERNO DEL TERRITORIO

- 8.1. Nell'ambito delle proprie funzioni e delle attività assunte in collaborazione con gli enti locali, la Provincia persegue l'utilizzo del territorio in un quadro di difesa e valorizzazione delle risorse umane e dell'ambiente.
- 8.2. A tal fine la Provincia è impegnata a:
- 8.2.1. concorrere a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato;
 - 8.2.2. registrare una mappa delle esigenze per assicurare a tutte le comunità provinciali gli stessi servizi delle aree più forti;
 - 8.2.3. valorizzare le risorse sia pubbliche che private attraverso gli strumenti della programmazione e della pianificazione urbanistica;
 - 8.2.4. finalizzare il possibile sviluppo economico all'incremento della occupazione e agli sbocchi professionali delle ragazze e dei giovani, in un sistema di pari opportunità **adooperandosi per determinare le condizioni che rendano effettivo il Diritto al Lavoro**;
 - 8.2.5. valorizzare le organizzazioni sociali e la cooperazione;

8.2.6.sostenere, quali strumenti di un razionale sviluppo economico, strutture scolastiche, centro di ricerca, sistemi di servizi all'impresa;

8.2.7.attivare, in collaborazione con i Comuni, agenzie di servizi pubblici ed uffici, miranti ad assicurare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, al fine anche di favorire l'esercizio e la stessa attuazione delle deleghe regionali per tutti i Comuni della provincia.

8.2.8 La Provincia condivide e fa propri i contenuti della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione

Europea del 7.12.2000.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 9 – VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

9.1. La Provincia, ai fini di favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità provinciale nonché la tutela dell'ambiente, valorizza le libere forme associative mediante l'informazione, la consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso, previa apposite convenzioni, di locali o terreni di proprietà provinciale, la concessione di supporti tecnico-culturali ed in genere di collaborazioni tese a favorire le associazioni nel raggiungimento dei loro scopi. La legge e il regolamento definiscono le norme per la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni operanti in provincia.

9.2.La Provincia individua, in particolare, forme di collaborazione con il volontariato per sviluppare, d'intesa anche con i Comuni interessati, iniziative nei settori ambientale, sociale e culturale.

9.3. La Provincia annualmente, in occasione dell'allestimento del bilancio, predispone un programma degli interventi a favore delle libere forme associative.

9.4. Le libere forme associative possono fruire del sostegno della Provincia nelle forme e con le modalità da stabilire con apposito regolamento. [...]

9.5. La Provincia promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti (art.8, comma 5 Dlgs.267/2000).

ARTICOLO 10 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - LE CONSULTE

10.1.La Provincia promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'ente anche attraverso l' istituzione di consulte, composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo ed operanti nei diversi ambiti di attività. [...]

10.2.Le consulte esercitano un'attività consultiva su tutte le questioni di rilevante interesse loro sottoposte dal Presidente della Provincia, sentiti i capigruppo. [...]

10.3.La Provincia inoltre consulta, anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni degli imprenditori e della cooperazione, gli ordini professionali, le organizzazioni del volontariato e le altre organizzazioni economiche, sociali e del tempo libero. La Provincia inoltre può promuovere forme di partecipazione per ambiti territoriali sub-provinciali.

10.4.Ai fini di garantire l'applicazione dei principi costituzionali per le pari opportunità uomo-donna, viene costituita una apposita commissione formata con le modalità e con le funzioni previste dal regolamento. [...]

10.5.Con apposito regolamento vengono definiti gli ambiti tematici e le modalità di costituzione,

consultazione e funzionamento degli organi di partecipazione.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI

11.1.La Provincia riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti rappresentanti di interessi diffusi nonché delle associazioni imprenditoriali quali soggetti necessari nei processi economici-sociali. Promuove con le stesse una costante consultazione, secondo i tempi e le modalità determinate dal regolamento. Viene riconosciuto alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali il diritto di iniziativa, così come indicato nel successivo articolo.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI INIZIATIVA: LE ISTANZE, LE PROPOSTE, LE PETIZIONI

12.1.I cittadini singoli o associati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

12.2.Il regolamento definisce le modalità di presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte; la responsabilità e le procedure di risposta o di inoltro agli organi o ai soggetti competenti.

12.3.Soppresso

12.4.Soppresso

12.5.Soppresso

ARTICOLO 13 - L'ISTRUTTORIA PUBBLICA SPECIALE

13.1.L'istruttoria pubblica speciale è un procedimento amministrativo attivabile in occasione di decisioni di eccezionale rilievo che interessino la generalità dei cittadini di uno o più Comuni della provincia.

13.2.L'istruttoria pubblica speciale consiste nell'affiancare agli uffici ed ai tecnici della Provincia esperti indicati dalla o dalle amministrazioni comunali interessate affinché, nella fase istruttoria, vigilino sulle procedure collaborando alla individuazione della scelta più congrua.

13.3.La richiesta di attivazione dell'istruttoria pubblica speciale può essere avanzata da uno o più Consigli comunali interessati o da organismi di partecipazione così come previsto dal regolamento. Qualora sia lo stesso Consiglio provinciale a prevedere tale procedura, il Presidente del Consiglio chiederà al Comune o ai Comuni interessati la designazione degli esperti.

13.4.L'istruttoria pubblica speciale viene adeguatamente pubblicizzata, in modo da consentire alle rappresentanze economiche, imprenditoriali, sociali, culturali ed ambientali di presentare osservazioni e proposte nel corso della procedura.

ARTICOLO 14 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

- 14.1. E' ammesso referendum consultivo in materie di esclusiva competenza della Provincia.
- 14.2. Il referendum può essere proposto:
- 14.2.1 dai 2/3 dei consiglieri assegnati alla Provincia; da 1/4 dei Consigli Comunali ubicati sul territorio provinciale;
 - 14.2.2 da almeno **6.000** elettori della Camera dei deputati residenti nella Provincia, di cui almeno il 50% residenti nel territorio provinciale, ad esclusione del capoluogo, ed appartenente ad almeno 5 comuni diversi.
- 14.3. La proposta di referendum, con l'esatta indicazione del quesito da sottoporre agli elettori, deve essere depositata presso la segreteria della Provincia, ed il Consiglio provinciale, entro trenta giorni e su proposta, qualora sia stato nominato, del difensore civico assistito da un apposito comitato di garanti, decide in ordine all'ammissibilità. Nel caso di cui al punto 14.2.2., al deposito provvede il comitato promotore del referendum, il quale ha poi novanta giorni, dalla data di esecutività del provvedimento di pronuncia favorevole del Consiglio provinciale, per la raccolta delle firme.
- 14.4. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per il reperimento delle risorse finanziarie, per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la composizione e la nomina del comitato dei garanti che coadiuva il difensore civico.
- 14.5. La consultazione referendaria ha luogo nei singoli Comuni in collaborazione con gli uffici elettorali comunali.
- 14.6. Possono essere previste forme di consultazione popolare alternative al referendum (sondaggi d'opinione, indagini per campione, voto per corrispondenza etc.) per la cui disciplina si fa rinvio al regolamento.
- 14.7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla proposizione ed allo svolgimento di referendum propositivi ed abrogativi in materie di esclusiva competenza provinciale, in cui il Consiglio Provinciale abbia potestà deliberativa non vincolata nella forma e/o nella sostanza.

ARTICOLO 14 BIS – IL REFERENDUM PROPOSITIVO.

- 14 bis.1. Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14.2. è indetto referendum propositivo al fine di
- approvare nuove norme statutarie o regolamentari o al fine di adottare atti amministrativi generali non comportanti opere.
- 14 bis.2 Le proposte oggetto di referendum propositivo si ritengono approvate se ha partecipato alla
- votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 14 bis.3 Non sono assoggettabili a referendum propositivo proposte in contrasto con la Costituzione o la
- legge.
- 14 bis.4 Non è ammesso referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 14 quater.

ARTICOLO 14 TER – IL REFERENDUM ABROGATIVO

- 14 ter.1 Su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14.2. è indetto referendum per deliberare l'abrogazione

totale o parziale di norme regolamentari o di atti amministrativi generali.

14 ter.2 Le proposte di abrogazione s'intendono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza

degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

14 ter.3 Non sono assoggettabili a referendum abrogativo proposte in contrasto con la Costituzione, la

legge o lo Statuto.

14 ter.4 Non è ammesso referendum abrogativo nelle materie di cui all'articolo 14 quater.

ARTICOLO 14 QUATER – MATERIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA REFERENDARIA.

14 quater.1. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza

provinciale e non possono avere luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

14 quater.2. I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della provincia e, se

stranieri, residenti da almeno due anni.

14 quater.3. Sono esclusi dalla disciplina referendaria gli atti vertenti sulle seguenti materie:

1. Statuto della Provincia e degli Enti di gestione dei servizi pubblici provinciali.
2. Bilancio e contabilità.
3. Tributi e tariffe provinciali.
4. Il piano territoriale di coordinamento ed i relativi piani di settore.
5. Disposizioni in materia di personale.
6. Designazioni e nomine.
7. I piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di partecipazione.
8. Materie per le quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum.
9. Regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente.
10. Materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Titolo IV IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 15 – ATTRIBUZIONI

15.1. La Provincia, a garanzia della imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, istituisce l'ufficio del difensore civico.

15.2. L'ufficio del difensore civico può essere coperto mediante elezione da parte del Consiglio provinciale ovvero affidato sulla base di apposita convenzione al difensore civico di altro ente. Quest'ultima procedura può essere adottata **anche** dai Comuni del territorio provinciale che intendano mettere a disposizione dei loro cittadini l'ufficio del difensore civico **laddove** costituito presso la Provincia.

15.3. Il difensore civico, su istanza dei cittadini, singoli o associati, di enti ed associazioni nonché di propria autonoma iniziativa, interviene presso l'amministrazione allorché abbia notizia di disfunzioni, ritardi, inadempienze o irregolarità.

15.4.Soppresso

15.5.Soppresso

15.6.Il difensore civico dà notizia agli istanti delle iniziative adottate e, in ogni caso, dell'esito conclusivo del suo intervento.

15.7. **soppresso**

15.8 Nel caso in cui ci si avvalesse del Difensore civico di altro Ente, si adotteranno le regole previste in convenzione.

La scelta di tale opzione è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

ARTICOLO 16 – NOMINA

16.1.Il difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, su una rosa di nominativi definita anche con facoltà di proposta dei soggetti dell'associazionismo provinciale.

16.2.Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza richiesta, si procede a nuova votazione nella quale è eletto difensore civico il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ARTICOLO 17 – REQUISITI

17.1.Il difensore civico deve essere cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Piacenza.

17.2.Il difensore civico deve essere di provate competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e dare garanzia di moralità, professionalità e imparzialità.

17.3.Non sono eleggibili a difensore civico:

17.3.1.i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché gli assessori provinciali e comunali in carica eletti o nominati nel territorio della provincia;

17.3.2.i dipendenti dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali in attività;

17.3.3.i dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti e di organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLA CARICA, DECADENZA, REVOCA

18.1.Il Difensore civico resta in carica quanto il Consiglio provinciale che ha provveduto alla sua nomina e può essere rieletto non più di una volta. **In caso di ricorso a convenzione con altro Ente la durata massima dovrà essere correlata a quella del Consiglio.**

18.2.Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, il Consiglio provinciale provvede alla sostituzione entro 45 giorni.

18.3.Qualora nel corso del suo mandato il difensore civico venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente articolo 17, il Consiglio provinciale ne prende atto e provvede alla sua sostituzione.

18.4.Il difensore civico può essere revocato per gravissimi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. L'iniziativa può essere assunta dalla Giunta o da un terzo dei componenti

assegnati ed il Consiglio provinciale, in seduta segreta, decide a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ARTICOLO 19 – PREROGATIVE, INDENNITA', RAPPORTI CON GLI ORGANI PROVINCIALI

19.1. Il regolamento definisce:

19.1.1. le modalità di nomina del difensore civico;

19.1.2. le modalità di esercizio da parte del difensore civico del diritto ad ottenere notizie e informazioni da parte degli uffici provinciali;

19.1.3. le modalità di assegnazione al difensore civico delle strutture operative di supporto;

19.1.4. la definizione dell'indennità di carica del difensore civico;

19.1.5. le procedure di rapporto tra il difensore civico e gli organi provinciali;

19.1.6. le modalità per l'eventuale esercizio delle funzioni di difensore civico a favore dei comuni o di altri enti locali.

19.2. Soppresso

19.3. Soppresso

ARTICOLO 20 – Soppresso

Titolo V DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 21 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

21.1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge od individuati come tali con apposito regolamento. Detto regolamento disciplina compiutamente il diritto di accesso ai documenti.

21.2. La Provincia ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ARTICOLO 22 - DIRITTO DI ACCESSO

22.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia è riconosciuto anche alle persone giuridiche e ai portatori di interessi diffusi.

22.2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso deve essere motivata. L'eventuale diniego di accesso deve essere altrettanto motivato e contro di esso sono ammessi i normali rimedi giurisdizionali.

22.3. L'amministrazione costituisce apposito ufficio di relazioni con il pubblico per eliminare ogni

barriera burocratica e consentire un agevole e sollecito accesso alle informazioni.

Titolo VI ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Capo I GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 23 - GLI ORGANI DELLA PROVINCIA - PARI OPPORTUNITA'

- 23.1. Sono organi della Provincia il Consiglio, la Giunta, il Presidente, **il Presidente del Consiglio Provinciale**.
- 23.2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 23.3. La Giunta è l'organo di governo che collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia nell'ambito degli indirizzi del Consiglio.
- 23.4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente, svolge i compiti a lui riservati dalla legge e dal presente Statuto.
- 23.5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio. La Giunta definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento.
- 23.6. Nella Giunta e negli altri organismi collegiali della Provincia [...] deve essere prevista la presenza di entrambi i sessi.
- 23.7. In sede di determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, il Consiglio provinciale, promuove la presenza di entrambi i sessi nei rispettivi organi collegiali.

Capo II IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 24 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- 24.1. L'elezione del Consiglio provinciale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 24.2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Ai Consiglieri si aggiunge il Presidente della Provincia in qualità di membro effettivo del Consiglio e con diritto di voto.
- 24.3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili la cui adozione non possa essere rinviata nel tempo.
- 24.4.** La presidenza del Consiglio è affidata al Presidente del Consiglio e, in sua assenza o impedimento, (...) **al Vicepresidente (...)**.
- 24.5. Si procede allo scioglimento del Consiglio:
- 24.5.1. in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia;

- 24.5.2. in caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia;
- 24.5.3. in caso di riduzione dell'organo consiliare per impossibilità di surroga alla metà dei consiglieri assegnati;
- 24.5.4. negli altri casi di legge.
- 24.5 bis Nel solo caso di cui al sub 1 del comma precedente il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.
- 24.6. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente della Provincia, nonché della Giunta provinciale.
- 24.7. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, fra i Consiglieri Provinciali, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in seconda votazione - da tenersi nella stessa seduta - è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora nella prima seduta il Consiglio non riesca ad esprimere il proprio Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio stesso, la cui elezione deve essere riproposta nelle successive sedute. Alla votazione partecipa anche il Presidente della Provincia. **Lo stesso dicasi per il Vice Presidente.**
- 24.8. Il Presidente del Consiglio può essere revocato su mozione di sfiducia, presentata da almeno 2/5 dei consiglieri ed approvata per appello nominale con il voto favorevole della [...] maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- 24.9. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio provinciale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio; predispone l'ordine del giorno su indicazione del Presidente della Provincia e nel rispetto dei diritti dei Consiglieri e dirige i lavori secondo il regolamento.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 25.1. Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto, individua le linee di sviluppo della Provincia in armonia con i principi previsti dallo Statuto, determina i conseguenti indirizzi, stabilisce i programmi di politica amministrativa e ne controlla l'attuazione.
- 25.2. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 25.3. Al Consiglio [...] compete [...] il potere d'inchiesta tramite apposite commissioni.
- 25.4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendosi altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio.
- 25.5. La gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti viene disciplinata con regolamento.**

ARTICOLO 26 - PRIMA ADUNANZA.

- 26.1. Nella prima adunanza il nuovo Consiglio provinciale, dopo la convalida degli eletti e dopo il giuramento del Presidente, procede, con le modalità di votazione di cui al precedente articolo 24.7, alla nomina del Presidente del Consiglio. Successivamente provvede agli altri adempimenti di legge. **I Consiglieri proclamati eletti devono far pervenire al**

Segretario provinciale entro tre giorni dalla data di notifica dei risultati elettorali una dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.

- 26.2. La prima convocazione del Consiglio provinciale è disposta dal Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione. La prima adunanza ha luogo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 26.3. La prima seduta del nuovo Consiglio provinciale è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
- 26.4. La convalida degli eletti avviene con votazione palese. Alla seduta possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. La seduta è pubblica.
- 26.5. Soppresso.
- 26.6. Il Consigliere anziano è colui il quale ha ottenuto, dopo il Presidente ed escludendo i candidati alla carica di Presidente, la più alta "cifra individuale" calcolata secondo i criteri previsti dalla legge elettorale.
- 26.7. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente comma, occupa il posto immediatamente successivo.
- 26.8. Il Consiglio, prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei propri componenti e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità disponendo le eventuali surrogazioni.
- 26.9. Soppresso
- 26.10. Soppresso
- 26.11. Soppresso

ARTICOLO 27 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 27.1. Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza previa intesa con il Presidente della Provincia. Può essere convocato anche su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica o del Presidente della Provincia. In tali casi il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. E' ammessa la convocazione d'urgenza con avviso da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
- 27.2. Soppresso
- 27.3. L'ordine del giorno della seduta del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio su indicazione del Presidente della Provincia. In caso di convocazione straordinaria, gli argomenti richiesti dai Consiglieri dovranno essere inseriti e trattati ai primi punti dell'ordine del giorno.
- 27.4. Allorché il Consiglio si riunisca (...), con lo stesso o.d.g. e con unico avviso, possono essere fissate non più di tre sedute, in prima convocazione, in uno spazio temporale non superiore ai dieci giorni.
- 27.5. Il Consiglio Provinciale si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati.
- 27.6. L'avviso di convocazione può contenere anche la data della seconda convocazione. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno otto membri del Consiglio, ed il Consiglio stesso può deliberare solo su oggetti compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, salvo che degli argomenti aggiunti sia stato dato avviso nei modi previsti ed alla seduta intervenga almeno

la metà dei componenti assegnati.

27.7. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

27.7.1. I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e quindi ad allontanarsi dalla sala secondo i principi ed i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

27.7.2 Soppresso

27.7.3 Soppresso

27.8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata presso gli uffici della segreteria generale, con tutti i documenti necessari per essere esaminata, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza.

27.9. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, oppure quando per la nomina di persone sia richiesto il voto limitato o quando debbasi garantire la rappresentanza della minoranza. In quest'ultimo caso devono essere indicati i candidati rispettivamente della maggioranza o della minoranza e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

27.10. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina di persone.

27.11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che abbiano dichiarato di astenersi. I nomi dei componenti il Consiglio che abbiano dichiarato di astenersi sono annotati nel verbale della seduta.

27.12. Soppresso.

27.13. In caso di votazione infruttuosa si procede per la rinnovazione del voto seduta stante e per una sola volta.

27.14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, e a tal fine lo stesso regolamento fissa le forme di pubblicità più opportune.

ARTICOLO 28 - I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI

28.1. Ciascun Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

28.1. bis. La condizione giuridico - economica dei Consiglieri Provinciali è stabilita dalla legge.

28.2. Ogni Consigliere ha diritto:

28.2.1. di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

28.2.2. di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, **O.D.G.**;

28.2.3. di ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti.

28.2.4. di presentare istanza scritta e motivata di sindacato ispettivo, alla quale deve essere data, dal Presidente della Provincia, risposta scritta entro 30 giorni, con le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.

28.3. (...) I Consiglieri (a' sensi dell'articolo **82 Dlgs.267/2000**) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni. In nessun caso l'aumento percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente. I Consiglieri possono optare, tramite richiesta scritta al Presidente del Consiglio Provinciale, per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime d'indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Le indennità e i gettoni possono essere aumentati o diminuiti a' sensi di legge.

28.4. Nel caso nella seduta si proceda a votazioni, avrà diritto all'indennità il Consigliere che partecipi

almeno ad una votazione.

ARTICOLO 29 - I DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 29.1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- 29.2. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.
- 29.3. L'avvio del procedimento di decadenza è disposto d'ufficio dal presidente del Consiglio o su istanza di un Consigliere provinciale ed è comunicato all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo per presentare osservazioni e giustificazioni per iscritto.
- 29.4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale il quale decide sulle osservazioni e giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 30 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE - SURROGA – SUPPLENZA

- 30.1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale devono essere presentate, dal Consigliere medesimo, al Consiglio.
- 30.2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere dimissionario nei termini e con le modalità di legge.
- 30.3. Il seggio del Consigliere provinciale che [...] rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, ivi incluse le dimissioni, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 30.4. Nei casi di sospensione di un Consigliere si procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento consiliare.

ARTICOLO 31 - IL CONSIGLIERE DELEGATO

- 31.1. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri di riferire su questioni di interesse dell'ente che meritino un approfondimento o una indagine particolare.
- 31.2. Il Consigliere o i Consiglieri delegati si possono avvalere, all'uopo, della struttura operativa con competenze in materia di segreteria del Consiglio.

ARTICOLO 32 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

- 32.1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, costituisce nel proprio seno le commissioni permanenti composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica delle rappresentanze consiliari di maggioranza e minoranza. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 32.2. Soppresso.

- 32.3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni, dei loro presidenti e le modalità di elezione degli stessi, ne stabilisce il numero, la composizione, la competenza per materia e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 32.4. Il Consiglio può istituire apposite Commissioni speciali (con finalità di studio e di indagine conoscitiva), di inchiesta, di controllo o di garanzia, la cui disciplina e funzionamento vengono determinati dal regolamento di cui al precedente comma 32.3.
- 32.5. Nel caso di istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle minoranze.

ARTICOLO 33 - I GRUPPI CONSILIARI

- 33.1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. I Consiglieri eletti nelle varie liste che non si riconoscono più nei loro gruppi, possono aderire ad un gruppo diverso o confluire nel gruppo misto. I gruppi sono composti da uno o più componenti.
- 33.2. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali e dei servizi, oltre alla possibilità di avvalersi, del personale della struttura operativa con competenze in materia di segreteria del Consiglio.
- 33.3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, anche ai fini della programmazione dei lavori consiliari. Alla conferenza partecipa il Presidente della Provincia o suo delegato.
- 33.4. Il regolamento stabilisce le attribuzioni, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo.

Capo III LA GIUNTA PROVINCIALE

ARTICOLO 34 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 34.1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e **da un numero di Assessori, da lui nominati, non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra i quali il Vice Presidente.**
- 34.2. Gli assessori, tra cui il Vice Presidente, sono nominati con proprio decreto dal Presidente, il quale provvede, anche, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità. [...] Il possesso dei predetti requisiti deve risultare dal Decreto del Presidente comunicato al Consiglio.
- 34.3. Soppreso.
- 34.4. Il Presidente dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [...].
- 34.5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

ARTICOLO 35 - IL PRESIDENTE E GLI ASSESSORI

- 35.1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale, ed è membro effettivo del Consiglio con diritto di voto.
- 35.1. bis. Entro il termine di 65 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Presidente, sentita la Giunta, che si esprime con apposito atto deliberativo, presenta al Consiglio entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto di Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico – amministrativo. Il Consiglio, esaminate le linee programmatiche, può apportare integrazioni e modifiche alle stesse, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Provinciale. Le linee programmatiche vengono approvate con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnanti. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione degli indirizzi generali di governo da parte del Presidente e dei singoli Assessori, proponendo l'adeguamento delle linee programmatiche alle problematiche ed alle necessità eventualmente insorte in ambito provinciale.
- 35.2. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di parola, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum per la validità dell'adunanza. Essi, su incarico del Presidente della Provincia, relazionano sulle proposte che sono state iscritte all'O.D.G. per iniziativa del Presidente stesso e che concernono le materie ad essi delegate, e rispondono alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle altre istanze di sindacato ispettivo che riguardano i rispettivi settori di attività.
- 35.3. Il regolamento del Consiglio disciplina la presenza degli Assessori al Consiglio stesso e la loro partecipazione ai lavori e al dibattito consiliare.
- 35.4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 35.5. Non possono far parte della Giunta Provinciale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
- 35.6. Soppresso.
- 35.7. Soppresso.
- 35.8. Il Presidente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, relaziona circa lo stato di attuazione del programma, indicando gli eventuali scostamenti.
- 35.9. Gli atti assunti dall'Amministrazione provinciale, attraverso gli organi competenti, devono essere conformi agli obiettivi ed ai criteri contenuti nel documento programmatico, tenuto conto dei necessari aggiustamenti annuali e della traduzione operativa dei criteri programmatici nei programmi od obiettivi di bilancio.
- 35.10. Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

ARTICOLO 36 - DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

- 36.1. Il Presidente della Provincia dura in carica per il periodo previsto dalla legge e non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato. [...]
- 36.2. In caso di morte o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente e si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

- 36.3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, ne assume provvisoriamente le funzioni il Presidente il quale, nella prima seduta utile, comunica al Consiglio il nominativo del sostituto. [...] In caso di sospensione dalla carica o di altro impedimento temporaneo di un Assessore, le relative competenze delegate possono essere riassunte dal Presidente o da questi delegate temporaneamente ad altro Assessore.
- 36.4. Soppresso.
- 36.5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie vengono affidate all'Assessore più anziano di età, salvo diversa disposizione del Presidente.

ARTICOLO 37 - LA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 37.1. La Giunta Provinciale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
- 37.2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente della Provincia e della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni. La proposta non approvata non può essere ripresentata se non decorsi sessanta giorni.
- 37.3. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente e la Giunta decadono.
- 37.4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta nei termini di legge e deve essere presentata al Segretario Generale. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.
- 37.5. Soppresso.
- 37.6. Il Presidente del Consiglio procede [...] alla convocazione del Consiglio Provinciale affinché provveda alla discussione della mozione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 37.7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
- 37.8. Soppresso.
- 37.9. Soppresso.

ARTICOLO 38 - DIMISSIONI ED ALTRI CASI DI CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

- 38.1. In caso di (...) impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, la funzione del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
- 38.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. **59 D.lgs.267/2000**
- 38.3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili (...) trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, **a' sensi comma 3, art.53 D.lgs.267/2000.**
- 38.4. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente della Provincia nonché delle rispettive Giunte.

ARTICOLO 39 - DECADENZA DALLA CARICA DI ASSESSORE

- 39.1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene:
- 39.1.1. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplati dalla legge;
 - 39.1.2. per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo.
- 39.2. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Provincia d'ufficio ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva.
- 39.3. La Giunta decade in ogni caso, pur rimanendo in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, ogni qualvolta si verificano (...), impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia.
- 39.4. Soppresso.

ARTICOLO 40 – REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 40.1. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 40.2. Soppresso.
- 40.3. Soppresso.

ARTICOLO 41 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

- 41.1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa è l'organo di governo della Provincia, con competenze a carattere generale. Compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino, in base alla legge o al presente Statuto, nella competenza del Presidente, del Segretario Generale o dei [...] dirigenti. La Giunta collabora, altresì, con il Presidente, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Provinciale.
- 41.2. La Giunta agisce nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio, al quale riferisce sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in occasione dell'esame del conto consuntivo.
- 41.3. La Giunta coadiuva inoltre il Presidente:
- a) nella definizione, per ciascuna attività della Provincia, degli obiettivi generali e specifici da assegnare alla responsabilità gestionale dei dirigenti;
 - b) nel controllare il perseguimento di tali obiettivi e nel verificare l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti operativi adottati;
 - c) nel predisporre le direttive per la correzione degli scostamenti dei risultati attesi;
 - d) nell'assicurare impulso e sostegno per il potenziamento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dell'attività complessiva dell'ente.
- 41.4. Il Presidente può delegare agli Assessori proprie competenze di indirizzo dell'attività gestionale e di controllo. Con gli atti di delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle competenze delegate. L'attribuzione delle deleghe può essere modificata

dal Presidente in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e delle eventuali modificazioni viene data comunicazione al Consiglio da parte del Presidente.

41.5. Soppresso

ARTICOLO 42 - IL VICE PRESIDENTE

42.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in ogni caso di assenza o di impedimento temporaneo e collabora, con quest'ultimo, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati dallo statuto e dal regolamento.

42.2. Soppresso.

42.3. Soppresso.

42.4. Soppresso.

42.5. Soppresso

42.6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione di cui al precedente comma 38.2.

ARTICOLO 43 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

43.1. La Giunta Provinciale è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce altresì l'ordine del giorno della seduta.

43.2. La Giunta si riunisce validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi per lui presiede la seduta.

43.3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Capo IV IL PRESIDENTE

ARTICOLO 44 – COMPETENZE

44.1. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici [...].

Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla

44.2. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti [...].

44.3. Il Presidente inoltre:

44.3.1a) nomina, con decreto controfirmato per accettazione dagli interessati, i componenti la Giunta, tra cui un Vice Presidente e ne dà comunicazione al

- Consiglio nella sua prima seduta [...];
- b) ha potere di revoca degli Assessori e, dei relativi provvedimenti, fornisce comunicazione al Consiglio;
 - c) provvede, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto dei termini di legge, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni con esclusione di quelle espressamente riservate al Consiglio dalla legge;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità di cui all'articolo **50** del **Dlgs. 267/2000**, nonché del presente statuto e del regolamento di organizzazione.
 - e) nomina e revoca il Segretario Generale **a' sensi di legge**.
 - f) può istituire e assegnare le funzioni di Direzione Generale.
- 44.3.2. Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- 44.3.3. [...] impartisce direttive [...] in ordine agli indirizzi funzionali degli uffici e dei servizi.
- 44.3.4. rilascia le autorizzazioni ed emana ordinanze nelle materie di competenza della Provincia, quando espressamente previsto da disposizioni di legge [...];
- 44.3.5. Soppresso.
- 44.3.6. Compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia, rappresenta la Provincia in giudizio sia come attore che come convenuto, **previa deliberazione della Giunta per la costituzione ed individua con proprio decreto il professionista da incaricare**.
- 44.3.7. Ha la facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori appositamente nominati ed incaricati.
- 44.3.8. Indice i referendum provinciali (...);
- 44.3.9. Fatte salve le competenze del Consiglio e della Giunta, promuove e conclude la conferenza di servizio di cui **agli art. 14 e seguenti** della legge 7.8.1990 n. 241, nonché gli accordi di programma di cui **all'art. 34 del Dlgs. 267/2000**.
- 44.3.10. Effettua tutte le nomine e le designazioni entro 45 giorni dall'elezione, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. [...]

ARTICOLO 44 BIS – PUBBLICITA' DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI.

- 44 bis 1. I gruppi di candidati alla carica di Consigliere Provinciale e di candidati alla carica di Presidente della Provincia, ciascun concorrente, direttamente o per tramite di proprio delegato, e ciascun gruppo, con riferimento ad ogni singolo candidato, presentano al Segretario generale della Provincia dichiarazioni scritte contenenti le previsioni delle spese per la campagna elettorale, ivi comprese le quote eventualmente a carico dei partiti di appartenenza o di altri soggetti.
- 44 bis 2. Le spese da considerare come riferibili alla campagna elettorale sono quelle ricomprese nella tipologia elencata dalla legge che disciplina la stessa materia per le elezioni del Parlamento della Repubblica.
- 44 bis 3. Ogni dichiarazione preventiva è pubblicata, a cura del [...] dirigente competente, all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi.
- 44 bis 4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale i soggetti indicati al comma 1 presentano al segretario generale, per le spese elettorali direttamente od indirettamente sostenute, specifico rendiconto che è pubblicato all'Albo Pretorio per

trenta giorni consecutivi.

44 bis 5. Il Presidente del Consiglio, presenta al Consiglio stesso apposita relazione sulla osservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti e di quelle eventualmente fissate dalla legge in materia di pubblicazione delle spese elettorali.

Capo V

ORGANI AUSILIARI, CONSULTIVI, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

ARTICOLO 45 - LA CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

- 45.1. La Conferenza provinciale delle autonomie locali è un organo generale consultivo e di coordinamento costituito da tutti i rappresentanti legali, o loro delegati, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti locali, che intendano partecipare alla conferenza approvando apposito statuto-regolamento da predisporre d'intesa tra i soggetti interessati.
- 45.2. Detto organismo è presieduto e convocato dal Presidente della Provincia. Si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei membri. Le sedute sono pubbliche. Funge da segretario il Segretario della Provincia.
- 45.3. La Conferenza provinciale delle autonomie può articolarsi in sezioni circondariali.
- 45.4. Le materie oggetto di parere e di coordinamento sono le seguenti:
- 45.4.1. riordino istituzionale;
 - 45.4.2. assetto del territorio;
 - 45.4.3. servizi ed aziende sovracomunali;
 - 45.4.4. pianificazione e grandi progetti infrastrutturali;
 - 45.4.5. rapporti con la Regione;
 - 45.4.6. atti fondamentali di programmazione provinciale generale e/o settoriale;
 - 45.4.7. programmi per le pari opportunità fra uomo e donna.
- 45.5. Sulle stesse materie, la Conferenza ha compiti propositivi nei confronti degli organi istituzionali degli enti partecipanti. Essa inoltre ha compiti di promozione di iniziative volte alla professionalizzazione del personale dipendente degli enti, al processo di informatizzazione degli uffici, alla introduzione di nuove procedure gestionali e di nuovi regolamenti.
- 45.6. Le deliberazioni della Conferenza impegnano gli enti partecipanti a provvedere in conformità. Eventuali decisioni in contrasto devono essere congruamente motivate. Di tale impegno verrà fatta esplicita menzione nello statuto-regolamento di cui al primo comma.

ARTICOLO 46 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 46.1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio esercitando una generale attività di controllo e di vigilanza sull'attività tecnico-contabile e finanziaria dell'ente, secondo i principi di legge e con le modalità previste dal regolamento.
- 46.2. Soppresso
- 46.3. Soppresso
- 46.4. Soppresso

ARTICOLO 46 BIS - NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 46bis.1. Il Nucleo di Valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa determinando, in occasione dell'assegnazione degli obiettivi di gestione, i parametri di riferimento del controllo. Il Nucleo esercita altresì le funzioni previste dal contratto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente.
- 46bis.2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente.
- 46bis.3. Il regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo.

Titolo VII L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 47 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 47.1.L'azione amministrativa è fondata su criteri di efficacia, autonomia degli uffici e dei servizi, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 47.2.L'efficacia dell'azione amministrativa, ossia la capacità dell'Amministrazione di ottenere i risultati per il conseguimento dei quali essa opera, ha come presupposti irrinunciabili la sicura individuazione degli uffici e degli operatori preposti, la tempestività dell'intervento ad una pianificata previsione dei tempi di realizzo.
- 47.3.L'autonomia degli operatori e delle strutture dell'ente, in un contesto di generale ed organico coordinamento, è principio ispiratore dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 47.4.Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e ai processi operativi e gestionali.
- 47.5.L'organizzazione strutturale della Provincia è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
- 47.6.Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.
- 47.7.L'organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria dei programmi di attività, la frattura tra i vari settori operativi.
- 47.8.Lo svolgimento dell'azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi istituzionali della Provincia, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai dirigenti ed all'intero apparato esecutivo. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico

amministrativo [...] e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sulla adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica e amministrativa complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi istituzionali.

47.9.La Provincia riconosce l'istituto della mobilità del personale quale strumento utile per conseguire, nella propria struttura organizzativa, anche attraverso la valorizzazione delle professionalità, una adeguata allocazione ed un impiego ottimale delle risorse umane.

47.10.La dotazione organica del personale è sottoposta a verifica ed aggiornamento periodico.

47.11.Soppresso

47.12.La Provincia promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. Garantisce l'esercizio e rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera in un quadro di pari opportunità.

ARTICOLO 48 - CRITERI FONDAMENTALI PER LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

48.1.La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale in modo adeguato alle esigenze dell'azione amministrativa, definite negli atti di indirizzo politico-amministrativo e nelle scelte degli organi istituzionali della Provincia.

48.2.I dirigenti operano garantendo l'unitarietà della direzione dell'Ente, attraverso il confronto e l'opera di coordinamento da attuarsi secondo le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

48.3.Soppresso

Capo II ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 49 - IL SEGRETARIO GENERALE

49.1.Le attribuzioni e le responsabilità [...] del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa dell'Ente[...].

49.2.Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario provinciale:

49.2.1.è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente[...];

49.2.2.svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

49.2.3.partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e dell'ente e ne cura la verbalizzazione;

49.2.4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente;

49.2.5.può rogare tutti i contratti, nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

49.2.6. quando non istituita la funzione di direzione generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

49.3. Soppresso

49.4. Soppresso

ARTICOLO 50 - IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

- 50.1. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Presidente [...] ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per la carriera di Segretario generale.
- 50.2. Soppresso.
- 50.3. Soppresso.
- 50.4. Al Vice Segretario sono estese le stesse responsabilità previste per il segretario provinciale, salvo quelle che per legge fanno capo esclusivamente a quest'ultimo e lo **sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.**

ARTICOLO 50 BIS - ATTIVITA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

- 50bis.1. Sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio la Giunta adotta il complesso dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 50bis.2. Il Presidente emana direttive di applicazione dei regolamenti di cui al comma precedente, ovvero direttive di recepimento di leggi e normative che determinino implicazioni di carattere organizzativo.

ARTICOLO 51 - I DIRIGENTI PROVINCIALI

- 51.1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo di governo o gli altri soggetti previsti dal regolamento, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.
- 51.1bis. Il regolamento di organizzazione definisce i diversi livelli di responsabilità in cui si articola la funzione dirigenziale, le relative competenze e le modalità di esercizio.
- 51.2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione [...].
- 51.3. Soppresso
- 51.4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente e con le modalità fissate dal regolamento di organizzazione. Essi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, o negli altri casi di legge.
- 51.5. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di qualifica dirigenziale e/o di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
- 51.6. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Presidente.

ARTICOLO 51 BIS - DIREZIONE GENERALE

51bis.1. Il Presidente può istituire con le modalità previste dal regolamento di organizzazione la funzione di direzione generale della Provincia.

51bis.2. Le competenze e le modalità di esercizio della funzione di direzione generale sono definite dal regolamento e dal decreto presidenziale istitutivo.

51bis.3. L'incarico di direzione generale non può eccedere il mandato del Presidente. Esso può venir revocato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta.

ARTICOLO 52 – Soppresso

ARTICOLO 53 – Soppresso

ARTICOLO 54 – SOPPRESSO

54.1. Soppresso

ARTICOLO 55 – Soppresso

ARTICOLO 56 – SOPPRESSO

56.1. Soppresso

ARTICOLO 57 – SOPPRESSO

57.1. Soppresso

ARTICOLO 57BIS – Soppresso

Titolo VIII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 58 – AUTONOMIA FINANZIARIA

58.1. I limiti dell'autonomia finanziaria sono determinati dalla legge.

ARTICOLO 59 - DEMANIO E PATRIMONIO

59.1. La Provincia ha un proprio demanio e un proprio patrimonio. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari che vengono rivisti a norma di legge e di regolamento.

59.2. Soppresso

ARTICOLO 60 - CONTABILITA' PROVINCIALE: IL BILANCIO ED IL CONTO CONSUNTIVO

60.1. La Provincia delibera, entro i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

60.2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia-Romagna.

60.3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Il regolamento di contabilità fissa il calendario degli adempimenti necessari per la predisposizione degli atti di programmazione e dei bilanci.

60.4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e quello del patrimonio.

60.5. Soppresso

60.6. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini e con le modalità di legge e di regolamento.

60.7. Soppresso

60.8. Soppresso

60.9. Il regolamento di contabilità disciplina più compiutamente la materia.

60.10. In caso di mancata approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte della Giunta, la nomina del Commissario sarà effettuata dal Consiglio. Lo stesso dicasi in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, rendiconto di gestione.

ARTICOLO 61 – CONTRATTI

61.1. [...]Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Capo II IL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

ARTICOLO 62 - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE

62.1. Il controllo di gestione è il processo mediante il quale gli amministratori e la direzione dell'ente si assicurano che le risorse vengano acquisite e utilizzate razionalmente ed efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Il regolamento di contabilità precisa gli strumenti del controllo di gestione, nonché i responsabili e i destinatari delle operazioni.

ARTICOLO 63 - RESPONSABILI E DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

- 63.1. Le operazioni relative al controllo di gestione sono affidate alla dirigenza.
- 63.2. In via ordinaria, i dirigenti sono tenuti a verificare le risposdenze della gestione dei servizi e degli uffici ai quali sono preposti, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
- 63.3. Soppresso.

Titolo IX CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE

Capo I

UFFICI E SERVIZI

ARTICOLO 64 - DIVERSE FORME DI GESTIONE

- 64.1. Per il conseguimento dei propri fini la Provincia si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
- 64.2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici; i servizi di ogni tipo sono prodotti o erogati in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e sociale, su scelta del Consiglio provinciale, affidandoli ad organismi provinciali, a consorzi, a società in partecipazione, a soggetti privati.
- 64.3. Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopraindicati e le forme di partecipazione.

ARTICOLO 65 - SERVIZI PUBBLICI

- 65.1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, garantendo la partecipazione degli utenti.
- 65.2. La Provincia gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- 65.2.1. in economia, quando tale soluzione sia suggerita dalle dimensioni e dalle caratteristiche del servizio;
 - 65.2.2. in concessione a terzi, quando ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale suggeriscano l'esigenza di individuare altri soggetti cui affidare la gestione del servizio;
 - 65.2.3. a mezzo azienda speciale, quando la rilevanza economica ed imprenditoriale del servizio suggerisca l'opportunità di servirsi di un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale;
 - 65.2.4. a mezzo di istituzione – organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale - per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - 65.2.5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dalla Provincia, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - 65.2.6. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale privato qualora sussistano opportunità di fornire opere o servizi pubblici remunerati da tariffe a livello di mercato.
 - 65.2.7. a mezzo di ogni altra forma consentita dalla legge.

65.3. Con apposito regolamento vengono definite le forme di gestione dei servizi pubblici, nonché le modalità di ricorso ai servizi medesimi.

ARTICOLO 66 - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PROVINCIALE. COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE.

- 66.1. Il Consiglio Provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, con propria deliberazione autorizza l'istituzione o la partecipazione della Provincia ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.
- 66.2. Il Presidente ed i componenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica a seguito di dimissioni, decadenza e revoca disposta dal Presidente della Provincia che ne dà motivata comunicazione al Consiglio e provvede alle surroghe con modalità analoghe a quelle seguite per le nomine. Le nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In difetto, il Difensore civico regionale, ovvero, se non costituito, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
- 66.3. I rappresentanti della Provincia negli organismi di cui al comma 1 debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici amministratori e le specifiche competenze eventualmente richieste dagli ordinamenti di tali organismi. Sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e sono tenuti ad inviare al Presidente una relazione, in occasione della presentazione del conto consuntivo sull'attività da essi svolta negli organismi in cui sono eletti.

ARTICOLO 67 - L'AZIENDA SPECIALE

- 67.1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
- 67.2. La costituzione dell'azienda speciale è deliberata dal Consiglio che ne approva lo statuto.
- 67.3. Le finalità dell'azienda speciale sono contenute nello statuto dell'azienda stessa.
- 67.4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia che vi provvede con apposito decreto sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale e devono essere scelti tra persone che, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge per l'accesso alle cariche pubbliche, abbiano anche comprovata competenza tecnica ed esperienza esplicitate nell'atto di nomina.
- 67.5. La carica di amministratore è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale.
- 67.6. Gli amministratori cessano dalla carica oltreché per dimissioni e decadenza, anche per effetto di revoca motivata disposta dal Presidente della Provincia e comunicata al Consiglio.
- 67.7. Gli amministratori durano in carica quanto il Presidente della Provincia che li ha nominati.

ARTICOLO 68 – ISTITUZIONI

- 68.1. L'istituzione è un organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.
- 68.2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, ivi compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi consiliari. Esso dura in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.
- 68.3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi provinciali.
- 68.4. Il direttore è nominato dal Presidente della Provincia. [...] Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico provinciale.
- 68.5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento che disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali la Provincia esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA AI FINI GESTIONALI

ARTICOLO 69 - PRINCIPI GENERALI

- 69.1. La Provincia informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con i Comuni che con le Comunità montane e con la Regione. Favorisce il processo di unione tra i Comuni della provincia.

ARTICOLO 70 - IL CONSORZIO

- 70.1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi o per l'esercizio di quelle funzioni amministrative che, per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata.
- 70.2. Ai consorzi di gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali. Ai consorzi di gestione di servizi sociali (se previsto dallo statuto) e a quelli per l'esercizio di funzioni si applicano le norme degli enti locali.
- 70.3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione.
- 70.4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

ARTICOLO 71 - ACCORDI DI PROGRAMMA

- 71.1. La Provincia, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale,

favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che, per la loro natura, si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici di differenti livelli di governo.

ARTICOLO 72 – CONVENZIONI

- 72.1. La Provincia, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con i Comuni o con le Comunità montane.
- 72.2. La convenzione, approvata dal Consiglio Provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che, per loro natura, non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
- 72.3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.
- 72.4. Essa è preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate. La stipulazione della convenzione può essere affidata al dirigente [...] competente per materia.
- 72.5. La Giunta può approvare con enti locali o con altri enti pubblici convenzioni di carattere meramente organizzativo finalizzate all'attuazione delle competenze di assistenza tecnico-amministrativa previste dalla legge o all'esercizio associato di funzioni amministrative.

Capo III IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 73 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

- 73.1. Il regolamento determina le forme di assegnazione e i contenuti della responsabilità dei procedimenti amministrativi, le procedure e i tempi di comunicazione dell'avvio del procedimento, quelli d'intervento nel procedimento e quelli di accesso
- 73.2. Soppresso
- 73.3. Soppresso
- 73.4. Soppresso
- 73.5. Soppresso
- 73.6. Soppresso

ARTICOLO 74 – Soppresso

ARTICOLO 75 – Soppresso

ARTICOLO 76 – ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

- 76.1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'Amministrazione Provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
- 76.2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
- 76.3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Provinciale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ARTICOLO 77 – CONFERENZA DEI SERVIZI

- 77.1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa provinciale, il Presidente, o suo delegato, indice una conferenza dei servizi.
- 77.2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
- 77.3. La legge, il regolamento e le procedure approvate in sede di conferenza, disciplinano le modalità di esercizio della conferenza stessa.
- 77.4. Soppresso
- 77.5. Soppresso

Titolo X I REGOLAMENTI

ARTICOLO 78 – FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 78.1. Soppresso
- 78.2. Soppresso
- 78.3. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 78.4. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto, non si applicano le disposizioni regolamentari provinciali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento provinciale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e dal presente Statuto.

Titolo XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 79 – Soppresso

ARTICOLO 80 – REVISIONE DELLO STATUTO

- 80.1. Le proposte di revisione dello Statuto sono esaminate nella prima seduta di ciascun anno solare, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
- 80.2. Il Consiglio Provinciale può esaminare altresì proposte di revisione dello Statuto, indipendentemente dal termine di cui al primo comma, quando norme statutarie risultino incompatibili con sopravvenute disposizioni di legge.
- 80.3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Provinciale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

ARTICOLO 81 – ENTRATA IN VIGORE

- 81.1. Lo Statuto entra in vigore nei termini di legge.

ARTICOLO 82 – Soppresso